

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) 1223/94 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che modifica il regolamento (CE) 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽³⁾, prevede che per le uova esportate in forma diversa dalla ovoalbumina il tasso della restituzione non possa essere fissato in anticipo; che per l'esportazione delle uova allo stato naturale, la concessione della restituzione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione; che è quindi opportuno consentire la fissazione anticipata delle restituzioni anche per le uova contenute in merci non comprese nell'allegato II del trattato per un periodo uguale a quello applicato ai prodotti in questione quando sono esportati tali e quali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2340/96⁽⁵⁾, prevede che durante il periodo di riflessione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possano essere adottate diverse tra le misure particolari di cui al secondo comma; che è sembrato opportuno prevedere come unica misura la non accettazione delle domande; che in assenza di una tale misura, applicabile al più tardi il giorno a decorrere dal quale possono essere rilasciati i certificati, è opportuno che tali certificati siano rilasciati per la quantità e il tasso richiesti;

considerando che, al fine di migliorare la gestione del rilascio dei titoli di fissazione anticipata, è opportuno modificare i giorni di comunicazione delle richieste di certificato; che è opportuno inoltre abbreviare i termini per la consegna dei certificati, purché ciò sia possibile al contempo l'effettuazione dei controlli necessari per assicurarne la gestione;

considerando che la situazione attuale delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato richiede un controllo rigoroso dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni; che la durata attuale di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è di tre mesi a decorrere dall'inoltro della richiesta per il burro e di sei mesi per il latte in polvere; che la durata di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati allo stato naturale è di quattro mesi a decorrere dall'inoltro della richiesta; che una maggiore durata di validità genera incertezza quanto alle somme impiegate ma per le quali non è stato effettuato il pagamento delle restituzioni e crea confusione a livello di controllo finanziario; che è quindi opportuno equiparare la durata di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci a quella dei certificati relativi a tali prodotti esportati allo stato naturale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

Al paragrafo 2 dell'articolo 5, il primo comma è modificato come segue:

«Tuttavia, per i prodotti di base si può applicare un regime di fissazione anticipata del tasso della restituzione.»

(1) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(3) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

(4) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

(5) GU L 318 del 7. 12. 1996, pag. 9.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1223/94 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 3 dell'articolo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Le richieste di certificato relative a ciascun prodotto di base possono essere presentate tutti i giorni lavorativi. Il rilascio dei certificati da parte delle autorità competenti è soggetto alle seguenti condizioni:

- i) i certificati richiesti tra lunedì e mercoledì sono rilasciati il lunedì successivo;
- ii) i certificati richiesti il giovedì o il venerdì sono rilasciati il mercoledì successivo.

I certificati non sono rilasciati se nel periodo compreso tra lunedì e venerdì (per i certificati richiesti tra lunedì e mercoledì) o tra giovedì e il martedì successivo (per i certificati richiesti il giovedì o il venerdì) la Commissione decide di non dare corso alle richieste.»

2) All'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Il certificato è valido dalla data di rilascio:

- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova, fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello della domanda,
- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello della domanda,
- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, fino alla

scadenza del terzo mese successivo a quello della domanda.»

In deroga al paragrafo precedente, nel caso di un'esportazione di merci in seguito ad una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido dalla data del rilascio e fino alla data alla quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione; la durata di validità del titolo non può comunque superare gli otto mesi successivi a quello del rilascio.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, il punto b) è soppresso.

4) All'articolo 8, punto 1, la locuzione:

«Il martedì di ogni settimana» è sostituita dalla locuzione «Il lunedì e il giovedì di ogni settimana anteriormente alle ore 12 (ora di Bruxelles)».

5) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«*Articolo 9 bis*

Nel caso in cui le richieste di certificato di cui all'articolo 8 siano inoltrate in un giorno di congedo ufficiale dei servizi della Commissione, il termine di rilascio di tali certificati è prorogato di un giorno, indipendentemente dal fatto che il giorno in questione sia festivo o feriale nello Stato membro in cui viene presentata la richiesta di certificato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile alle domande di certificato presentate a partire da lunedì 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione